

- **TITOLO I - Denominazione, Sede e Durata**
- **TITOLO II - Finalità ed Oggetto Associativo**
- **TITOLO III - Gli Associati**
- **TITOLO IV - Organi Sociali**
- **TITOLO V - Del Coordinatore**
- **TITOLO VI - Delle Commissioni - Del Comitato Scientifico**
- **TITOLO VII - Risorse Economiche e Bilancio**
- **TITOLO VIII - Modifiche Statutarie e Scioglimento**
- **TITOLO IX - Disposizioni Finali**

DENOMINAZIONE, SEDE E DURATA

TITOLO I

ARTICOLO 1. Denominazione, sede e durata

1. È costituita l'Associazione di volontariato denominata AIC Associazione Italiana Celiachia - Toscana ovvero ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 10 e ss. del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460, AIC Associazione Italiana Celiachia - ONLUS Toscana.
2. L'Associazione ha sede in Signa (FI), via Boncompagno da Signa, 22/C - cap 50058, e potrà istituire o chiudere uffici periferici anche in altre città della Toscana mediante delibera del Consiglio Direttivo.
3. I contenuti e la struttura dell'Associazione sono democratici.

4. AIC Associazione Italiana Celiachia ONLUS Toscana aderisce alla Federazione Associazione Italiana Celiachia.

5. Il presente Statuto vincola gli associati alla sua osservanza e costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'organizzazione stessa.
6. La durata dell'Associazione è illimitata, e si estinguerà nei casi previsti dalla legge. In qualsiasi momento l'Assemblea degli associati potrà deliberare in sede straordinaria lo scioglimento dell'Associazione.

ARTICOLO 2. Normativa di riferimento

1. L'Associazione è disciplinata dal presente statuto ed agisce nei limiti della legge quadro nazionale sul volontariato e delle leggi regionali attuative nonché delle leggi sull'associazionismo in generale.

FINALITÀ ED OGGETTO ASSOCIATIVO

TITOLO II

ARTICOLO 3. Finalità ed attività

1. L'Associazione persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale, civile e culturale individuate dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province autonome e dagli Enti locali nel campo dell'assistenza sociale, socio-sanitaria e ricerca scientifica a favore dei soggetti affetti da celiachia o da dermatite erpetiforme, con l'apporto originale dell'attività di volontariato prestata per suo tramite dai suoi associati in modo personale, spontaneo, gratuito e senza fini di lucro diretto o indiretto sia da parte dell'Associazione che dei suoi associati.
2. Gli associati possono ricevere soltanto rimborsi delle spese effettivamente sostenute, nei limiti fissati dalla legge e stabiliti dagli organi dell'Associazione.
3. L'Associazione, in particolare nel proprio ambito territoriale ha lo scopo:
 - a. di promuovere l'assistenza alle persone affette da celiachia o da dermatite erpetiforme, nonché l'istruzione e l'educazione delle dette persone e delle loro famiglie in relazione alle dette patologie, anche per mezzo di appositi servizi informativi;
 - b. di sensibilizzare le strutture politiche, amministrative e sanitarie, al fine di migliorare l'assistenza ai pazienti affetti da dette patologie;
 - c. di sensibilizzare le aziende produttrici e distributrici di prodotti alimentari, del libero commercio, affinché sia possibile rilevare dalla lettura dell'etichetta l'assenza o la quantità di glutine presente, anche in piccole tracce;
 - d. di promuovere e curare i rapporti con le Società Mediche e Scientifiche che si occupano di celiachia;
 - e. di promuovere la ricerca scientifica sui problemi posti dalle sopra dette patologie;

- f. di effettuare indagini sulla diffusione delle sopracitate patologie in Italia e sul relativo indice;
 - g. di promuovere rapporti con associazioni mediche nazionali ed internazionali e con ogni altra istituzione avente scopi e/o programmi analoghi ai propri;
 - h. di diffondere l'informazione e l'istruzione della classe medica e paramedica circa le possibilità diagnostiche e terapeutiche, anche attraverso appositi servizi informativi;
 - i. fare opera di sensibilizzazione anche con l'utilizzo dei mezzi informativi di massa sulle tematiche legate alle sopra dette patologie, affinché attraverso una conoscenza più diffusa da un lato se ne possa rilevare l'effettiva diffusione, e dall'altro si riesca a migliorare la qualità della vita anche di quanti ignorano essere affetti da suddette patologie;
 - j. di realizzare attività formativa, didattica e di riqualificazione del personale, rivolta agli adulti e non, anche, ma non esclusivamente, nell'ambito di regimi di accreditamento formativo e professionale.
4. L'Associazione provvede con ogni mezzo al raggiungimento dei propri fini e così, a titolo esemplificativo, organizza convegni, congressi, corsi di studio, comitati scientifici, seminari e simili; concede contributi e borse di studio; pubblica opere scientifiche e divulgative attinenti alle citate patologie.
 5. L'Associazione può avvalersi di lavoratori autonomi o dipendenti solo nei limiti stabiliti dall'art.3 L.266/91 e dalle altre norme in materia di volontariato.
 6. L'Associazione potrà, esclusivamente per scopo di auto-finanziamento e senza fine di lucro, esercitare le attività economiche marginali consentite dalle leggi vigenti in materia di volontariato e/o associazionismo.

ARTICOLO 4. Collaborazioni ed adesioni

1. Al fine di consolidare e sviluppare il movimento associativo e quello del volontariato ovvero per meglio raggiungere i propri fini istituzionali, l'Associazione, previa approvazione dell'Assemblea, può aderire, collaborare ovvero partecipare, anche ai relativi organismi direttivi di altri Enti, Associazioni ed Organismi Nazionali ed Internazionali.

GLI ASSOCIATI

TITOLO III

ARTICOLO 5. Requisiti e categorie

1. Possono far parte dell'Associazione in numero illimitato tutti coloro che si riconoscono nello statuto ed intendono collaborare per il raggiungimento dello scopo sociale.
2. Chi intenda divenire associato deve presentare apposita domanda al Consiglio Direttivo, previo versamento della quota associativa. Trascorsi 60 (sessanta) giorni la domanda deve ritenersi accolta, salvo comunicazione contraria del Consiglio Direttivo. Se a richiedere l'ammissione all'Associazione è un soggetto minore d'età, la domanda d'iscrizione dovrà essere presentata dall'esercente la potestà parentale nel rispetto delle norme di legge.
3. L'iscrizione all'Associazione è a tempo indeterminato e pertanto non può essere

disposta per un periodo temporaneo.

4. Si definiscono "Soci Ordinari" gli associati celiaci e non celiaci che contribuiscono con le quote minime annue stabilite.
5. Si definiscono "Soci Sostenitori" gli associati che contribuiscono con ulteriore sovvenzione a favore dell'Associazione.
6. Gli associati che abbiano acquisito particolari benemeritenze nei confronti dell'Associazione, anche nell'esecuzione degli incarichi loro affidati, potranno essere nominati dall'Assemblea "Soci Benemeriti".
7. Le persone che non siano associate, le quali abbiano acquisito particolari benemeritenze nei confronti dell'Associazione, potranno essere nominate dall'Assemblea degli associati "Membri Onorari".

ARTICOLO 6. Diritti e doveri degli associati

1. L'appartenenza all'Associazione ha carattere libero e volontario ma impegna gli aderenti al rispetto delle risoluzioni prese dai suoi Organi rappresentativi, secondo le competenze statutarie.
Tutti gli associati hanno diritto:

- a. di partecipare alle assemblee e di votare direttamente;
- b. di essere eletti alle cariche sociali purché abbiano maturato almeno due anni di partecipazione attiva alla vita associativa;
- c. di informazione e di controllo per quanto riguarda la vita e l'attività dell'Associazione in conformità a quanto previsto dalle leggi e dal presente Statuto;

- **d.** di svolgere attività di programmazione e di organizzazione per l'Associazione;
- **e.** di essere rimborsati delle spese sostenute per le attività prestate che siano state preventivamente programmate ed approvate dal Consiglio Direttivo e/o dall'Assemblea degli associati;
- **f.** di utilizzare i beni associativi per i fini perseguiti dall'Associazione;
- **g.** di partecipare a tutte le manifestazioni dell'Associazione.

2. Gli Associati sono obbligati:

- **a.** al versamento della quota associativa annuale entro il 1° trimestre di ogni anno; da tale termine decorre il periodo di morosità;
- **b.** all'osservanza del presente Statuto;

ARTICOLO 7. Perdita qualifica di associato

La qualità di associato cessa per recesso, morte o esclusione.

ARTICOLO 8. Recesso dell'associato

L'associato può recedere liberamente dall'Associazione con comunicazione scritta da inviare al Consiglio Direttivo, almeno 3 (tre) mesi prima della scadenza dell'anno. Sarà onere del Consiglio Direttivo di provvedere a cancellarlo dal Registro degli associati.

ARTICOLO 9. L'esclusione dell'associato

Il Consiglio Direttivo può deliberare a maggioranza dei 2/3 (due terzi) dei suoi membri l'esclusione dell'associato dall'Associazione, per i seguenti motivi:

- 1) non ottemperare alle disposizioni del presente Statuto, degli eventuali regolamenti e delle delibere adottate dagli organi dell'Associazione;
- 2) svolgere o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi dell'Associazione;
- 3) in qualunque modo arrechi danni gravi, anche morali, all'Associazione;
- 4) senza giustificato motivo si renda moroso nel pagamento della quota associativa; ed in genere per la perdita di qualcuno dei requisiti in base ai quali è avvenuta l'ammissione.

L'esclusione degli associati per morosità è automatica senza bisogno di alcuna

- **c.** all'osservanza delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
- **d.** al perseguimento degli scopi sociali nei modi stabiliti dall'Assemblea degli associati e dal Consiglio Direttivo;
- **e.** ad un comportamento verso gli altri associati ed all'esterno dell'Associazione, animato da spirito di solidarietà ed attuato con correttezza, buona fede e rigore morale.

Tutte le prestazioni fornite dagli aderenti devono essere a titolo spontaneo e gratuito. Gli associati che prestano attività di volontariato saranno assicurati come previsto all'art. 4 della L. 266/91 e successive modifiche.

deliberazione. Gli associati esclusi per morosità sarannoriammessi qualora tornino a pagare la quota annuale.

Per gli altri casi di esclusione la decisione deliberata, adeguatamente motivata, deve essere comunicata con lettera raccomandata a.r..

Avverso tale decisione è ammesso il ricorso al Collegio dei Probiviri entro 30 gg. dal ricevimento della raccomandata a.r..

Qualora l'associato escluso rivesta una carica sociale decade immediatamente ed automaticamente da tale carica.

Il recesso, la morte o l'esclusione dell'associato non comportano alcuna liquidazione di quote del patrimonio associativo all'associato o ai suoi eredi.

GLI ORGANI SOCIALI

TITOLO IV

ARTICOLO 10. Organi dell'Associazione

1. Gli Organi dell'Associazione sono:

- **a.** l'Assemblea degli associati;

ARTICOLO 11. Assemblea degli associati

1. L'Assemblea degli associati è convocata dal Presidente almeno una volta all'anno nonché ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o su richiesta di almeno un terzo dei consiglieri; in quest'ultimo caso il Presidente deve provvedere alla convocazione entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta e l'Assemblea dev'essere tenuta entro 60 giorni dalla convocazione.

2. L'Assemblea è presieduta da un Presidente, nominato dall'Assemblea degli associati, coadiuvato dal Segretario.

3. L'Assemblea è composta da tutti gli associati e hanno diritto di voto gli associati in regola con il versamento del contributo associativo annuo.

4. Spetta all'Assemblea:

- **a.** fissare le linee d'indirizzo per l'attività dell'Associazione;
- **b.** eleggere i membri del Consiglio Direttivo in conformità a quanto stabilito dal successivo art. 12;
- **c.** eleggere i membri del Collegio dei Revisori dei Conti e del Collegio dei Probiviri;
- **d.** approvare l'istituzione di Commissioni e/o Comitati di lavoro per le varie esigenze che si presentino, proposte dal Consiglio Direttivo; queste saranno istituite se necessarie, e sciolte quando non lo sono più;
- **e.** approvare il bilancio consuntivo di ogni esercizio, presentato dal Consiglio Direttivo;
- **f.** approvare il programma di attività proposto dal Consiglio Direttivo sulla base del programma generale d'indirizzo del bilancio;
- **g.** approvare, su proposta del Consiglio Direttivo, i regolamenti interni;
- **h.** accettare donazioni e lasciti testamentari;
- **i.** discutere e deliberare relativamente ad ogni altro argomento ad essa demandato per Statuto;
- **j.** deliberare sulle modifiche al presente Statuto;

ARTICOLO 12. Il consiglio direttivo

1. Al Consiglio Direttivo spetta l'attuazione concreta dei fini sociali; i suoi membri durano in carica un triennio e sono rieleggibili.

2. Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 11 (undici) ad un massimo di 21 (ventuno) consiglieri, di cui 6 (sei) eletti dall'Assemblea. Gli altri consiglieri si identificano con i coordinatori provinciali e/o zionali nominati con le modalità di cui all'art. 20. A questi si integra un Coordinatore giovani, nominato dal Consiglio Direttivo.

3. Il Consiglio Direttivo nomina al suo interno, tra i consiglieri eletti dall'Assemblea:

- **a.** il Presidente;
- **b.** il Segretario;

- **b.** il Consiglio Direttivo;

- **c.** il Collegio dei Revisori dei Conti, se nominato;

- **d.** il Collegio dei Probiviri.

- **k.** deliberare sullo scioglimento dell'Associazione;

- **l.** approvare altre eventuali proposte avanzate dal Consiglio Direttivo.

5. La convocazione dell'Assemblea deve essere effettuata almeno otto giorni prima della data dell'adunanza, mediante avviso contenente le materie da trattare. Nell'avviso di convocazione viene indicato il luogo, l'ora e la data anche dell'eventuale seconda convocazione.

6. L'Assemblea, ordinaria o straordinaria, è regolarmente costituita - in prima convocazione - quando sia presente la maggioranza di tutti gli associati aventi diritto al voto; mentre - in seconda convocazione - qualunque sia il numero degli associati intervenuti. La deliberazione in Assemblea, in sessione ordinaria o straordinaria, è presa a maggioranza degli associati intervenuti.

7. Nel caso di modifiche statutarie e di scioglimento dell'Associazione, il Consiglio Direttivo convoca l'Assemblea degli associati che si riunisce in sessione straordinaria. L'Assemblea straordinaria degli associati chiamata a deliberare sullo scioglimento dell'Associazione è costituita con almeno 3/4 (tre quarti) degli associati.

8. Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riassunte e riportate in un apposito verbale, sottoscritto dal Presidente. Ogni aderente all'Associazione ha diritto di consultare il verbale.

9. Le votazioni sono palesi o per votazione a scrutinio segreto se richiesto da almeno un decimo dei presenti con diritto di voto.

10. Non è ammesso il voto per corrispondenza.

11. Per l'elezione delle cariche sociali si procederà col sistema della votazione a scrutinio segreto e risulteranno eletti quelli che riporteranno il maggior numero di voti. Tutti gli associati candidati rimasti esclusi dalla nomina e che abbiano riportato dei voti confluiranno in una lista per l'eventuale sostituzione delle cariche, in riferimento all'art. 12, comma 19.

12. Ogni associato con diritto di voto potrà avere non più di una delega scritta.

- **c.** il Tesoriere;

- **d.** un Vice-Presidente.

4. 16 (sei) membri eletti dall'Assemblea degli associati costituiscono il Comitato esecutivo, che esplica le attribuzioni ed i compiti che gli saranno affidati dal Consiglio Direttivo coinvolgendo eventuali altri Consiglieri. Le decisioni operative adottate dal Comitato esecutivo vanno portate a conoscenza del Consiglio Direttivo alla prima occasione utile.

5. Il Consiglio Direttivo delibera annualmente sulle quote associative.

6. Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza qualificata (2/3) sulla eventuale individuazione di nuovi coordinamenti in ambiti territoriali e/o zionali omogenei, anche interprovinciali o della loro modifica.

7. Il Consiglio Direttivo promuove la costituzione del Comitato Scientifico composto da persone di chiara competenza nella patologia celiaca ed in quella delle dermatite erpiforme.
8. Il Consiglio Direttivo nomina:
 - il direttore e il comitato di redazione dell'organo di stampa regionale;
 - i rappresentanti dell'Associazione negli organismi interni ed esterni.
9. All'atto dell'accettazione della carica i Consiglieri devono dichiarare, sotto la propria personale responsabilità, che non sussistono a loro carico cause di ineleggibilità e/o decadenza espressamente previste dalla legge.
10. Il Consigliere, che nel corso del suo mandato, si trovasse in condizioni di conflitto d'interessi con gli scopi associativi, deve darne immediatamente comunicazione agli altri consiglieri ed astenersi dal partecipare ad atto, deliberazione e votazione ove si possa verificare e concretizzare il conflitto d'interessi.
11. Il Consiglio è convocato dal Presidente, con preavviso di almeno otto giorni, ogni qual volta lo ritenga necessario o su richiesta motivata di almeno un terzo dei membri; in tale ipotesi la riunione deve avvenire entro 20 giorni dal ricevimento della richiesta.
12. Le riunioni del Consiglio sono valide quando sia presente la metà più uno dei suoi membri e le decisioni sono validamente deliberate a maggioranza dei presenti. Il Presidente e i Consiglieri hanno diritto ad un solo voto; in caso di parità prevale il voto del Presidente.
13. Nel Consiglio Direttivo non sono ammesse deleghe ad eccezione di quanto previsto all'articolo 20, comma 5.
14. Il Consiglio Direttivo provvede a gestire l'attività sociale, secondo le linee

ARTICOLO 13. Il Presidente

1. Il Presidente dell'Associazione viene eletto dal Consiglio Direttivo a maggioranza di voti.
2. L'incarico di Presidente ha la durata di tre anni. Il Presidente può essere rieletto consecutivamente una sola volta.
3. Almeno un mese prima della scadenza, il Presidente convoca l'Assemblea per l'elezione del nuovo Consiglio Direttivo.
4. Il Presidente rappresenta l'Associazione a tutti gli effetti ed in ogni sede.
5. Al Presidente spettano la rappresentanza legale e la firma.

ARTICOLO 14. Il vice-Presidente

1. Il Vice-Presidente coadiuva il Presidente in tutte le sue funzioni e ne esercita i poteri eventualmente delegati nell'ambito delle rispettive deleghe scritte.
2. In caso di assenza o di impedimento o di cessazione, il Vice-Presidente sostituisce il Presidente.

ARTICOLO 15. Il tesoriere

1. Il Tesoriere collabora con il Presidente alla gestione amministrativa, alla stesura del bilancio secondo gli indirizzi decisi dal Consiglio direttivo.
2. È responsabile della tenuta della contabilità dell'Associazione nonché della gestione dell'impiego del patrimonio secondo le linee guida risultanti dal Bilancio e sotto la direzione del Consiglio Direttivo; in particolare:

ARTICOLO 16. Il Segretario

1. Il Segretario ha il compito di assistere il Presidente in tutte le sue funzioni relative alla attuazione delle deliberazioni assembleari e del Consiglio ed in modo particolare svolge i seguenti compiti:
 - a. cura la tenuta dei verbali, della documentazione dell'Associazione in generale;
 - b. provvede alla diramazione delle convocazioni;
 - c. prepara e coordina il lavoro ed i carteggi preparatori per le riunioni del Consiglio Direttivo;

ARTICOLO 17. Il Collegio dei Revisori dei Conti

1. L'Assemblea, qualora lo ritenga opportuno, elegge ogni 3 (tre) anni il Collegio dei Revisori dei Conti, che è composto da 3 (tre) membri effettivi e 2 (due) supplenti che abbiano preferibilmente competenza professionale nel settore contabile e/o gestione finanziaria. Esso elegge nel suo seno il proprio Presidente.
2. All'atto dell'accettazione della carica i Revisori devono dichiarare, sotto la propria personale responsabilità, che non sussistono a loro carico cause di ineleggibilità e/o decadenza espressamente previste nelle norme di cui agli artt. 2382 - 2399 c.c..

ARTICOLO 18. Il Collegio Proviviri

1. L'Assemblea elegge ogni 3 (tre) anni il Collegio dei Proviviri che è composto da 3 (tre) componenti effettivi e da 2 (due) supplenti che abbiano preferibilmente competenze professionali in materia giuridica. Esso elegge nel suo seno il proprio Presidente.
2. La carica di membro del Collegio dei Proviviri è incompatibile con ogni altra carica degli organi dell'Associazione. All'atto dell'accettazione della carica i Proviviri devono dichiarare, sotto la propria personale responsabilità, che non sussistono a

ARTICOLO 19. Incompatibilità, Conflitto d'interesse e gratuità delle cariche

1. Tutte le cariche sociali sono gratuite fatto salvo il diritto al rimborso delle spese

d'indirizzo indicate dall'Assemblea degli associati. È investito di tutti i più ampi poteri per l'ordinaria e straordinaria amministrazione, essendogli deferito tutto ciò che dal presente Statuto non è riservato in modo esclusivo all'Assemblea.

15. Il Consiglio Direttivo può proporre all'Assemblea degli associati, per un migliore funzionamento dell'organizzazione, dei Regolamenti interni e l'istituzione di Commissioni e/o Comitati di lavoro.
16. Il Consiglio ha anche il compito di ratificare, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di propria competenza adottati dal Presidente o dal Comitato esecutivo per motivi di necessità o urgenza.
17. L'appartenenza al Consiglio Direttivo cessa:
 - a. per dimissioni che debbono essere presentate per iscritto alla Segreteria;
 - b. per scadenza del mandato;
 - c. per decesso;
 - d. per esclusione, in caso di comportamenti del consigliere incompatibili con le finalità dell'Associazione, tali da arrecare danni morali o materiali all'Associazione stessa;
 - e. per inadempienza agli obblighi assunti ai sensi dell'atto costitutivo e dello Statuto e per altri gravi e comprovati motivi.
18. La cessazione dal Consiglio Direttivo, negli ultimi due casi, viene proposta al Collegio dei Proviviri dal Consiglio Direttivo a maggioranza assoluta dei suoi membri.
19. A sostituzione del Consigliere eletto in Assemblea non più in carica per una qualsiasi causa, è chiamato dal Consiglio direttivo il primo dei non eletti. I membri così nominati resteranno in carica fino alla scadenza del mandato dei membri sostituiti.

6. Il potere di rappresentare l'Associazione davanti a terzi ed in giudizio, nonché quello di firmare nel nome dell'Associazione, spetta al Presidente.

7. Il Presidente convoca l'Assemblea degli associati, convoca e presiede le riunioni del Consiglio Direttivo e ne cura l'ordinato svolgimento dei lavori.
8. Sottoscrive il verbale dell'Assemblea degli associati e delle riunioni del Consiglio Direttivo e custodisce il libro dei verbali presso la sede dell'organizzazione, dove possono essere consultati da tutti gli associati.
9. In caso di sua assenza o di impedimento o di cessazione, le funzioni del Presidente sono svolte dal Vice-Presidente.

- a. provvede alla gestione delle entrate;
 - b. provvede alle spese ordinarie dell'Associazione approvate dal Consiglio Direttivo o, in caso d'urgenza e su delega di questo, dal Presidente;
 - c. provvede alle spese straordinarie dell'Associazione preventivamente deliberate dal Consiglio Direttivo o, in caso d'urgenza e su delega di questo, dal Presidente.
 - d. redige i verbali delle Assemblee e delle riunioni del Consiglio;
 - e. notifica le delibere degli organi sociali;
 - f. tiene un elenco aggiornato degli associati con i rispettivi indirizzi ed è il responsabile della banca dati;
 - g. mantiene i necessari contatti fra i diversi organi sociali;
- ed in genere svolge tutte quelle funzioni delegabili affidategli dal Consiglio Direttivo o dal Presidente.

3. La carica dei membri del Collegio dei Revisori dei Conti è incompatibile con ogni altra carica degli organi dell'Associazione.
4. Il collegio cura il controllo della gestione amministrativa sotto il profilo contabile e giuridico, verifica il conto consuntivo e ne riferisce all'Assemblea, con relazione scritta e firmata.
5. Il Collegio dei Revisori può partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo e del Comitato esecutivo senza esercitare però alcun diritto di voto.

loro carico cause di ineleggibilità e/o decadenza espressamente previste nelle norme di cui agli artt. 2382 - 2399 c.c..

3. Il Collegio dei Proviviri è l'organo di garanzia statutaria, regolamentare e di giurisdizione interna. Interpreta le norme statutarie e dà pareri sulla loro corretta applicazione. Dirime le controversie insorte tra gli associati, tra questi e gli organismi dirigenti, nonché fra organi sociali e il suo giudizio è inappellabile.
4. Il Collegio dei Proviviri può partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo e del Comitato esecutivo senza esercitare però alcun diritto di voto.

effettivamente sostenute e documentate nell'interesse dell'Associazione.

2. I membri degli organi associativi, indicati all'articolo 10 dello Statuto lettere b), c)

d), non possono ricoprire cariche diverse all'interno dell'Associazione.

3. Sono in conflitto di interesse coloro che, per conto proprio o di terzi, hanno un interesse in conflitto con quello dell'Associazione, interesse che non possono realizzare se non sacrificando quello associativo (si richiamano le norme del Codice Civile ed in particolare gli artt. 1388, 1394, 2373 e 2391 c.c.).

DEL COORDINATORE

ARTICOLO 20. Il coordinatore provinciale e/o zonale

1. I coordinatori provinciali e/o zonali durano in carica un triennio e sono rieleggibili.
2. Le assemblee provinciali e/o zonali sono convocate dai coordinatori in carica.
3. Le assemblee per la nomina dei coordinatori, da tenersi almeno sei mesi prima dell'Assemblea generale dell'Associazione elettiva, eleggono i loro coordinatori.
4. Tutti gli associati candidati rimasti esclusi dalla nomina e che abbiano riportato dei voti confluiranno in una lista per l'eventuale sostituzione delle cariche. Nel caso

DELLE COMMISSIONI - DEL COMITATO SCIENTIFICO

ARTICOLO 21. Commissioni e/o Comitati di lavoro

1. L'Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo, potrà istituire Commissioni e/o i Comitati di lavoro.
2. Istituite le Commissioni e/o i Comitati di lavoro il Consiglio Direttivo nomina i

ARTICOLO 22. I Consulenti Scientifici ed il Comitato Scientifico

1. Il Consiglio Direttivo può avvalersi, per meglio raggiungere i propri compiti istituzionali, del parere consultivo di consulenti scientifici su tutti i temi medico-scientifici di loro competenza.
2. A tale scopo l'Associazione promuove la costituzione di un Comitato Scientifico che

ARTICOLO 23. Partecipazione democratica

1. L'Associazione favorisce la partecipazione dei Consulenti Scientifici, dei lavoratori, dei collaboratori, dei giovani in servizio civile alla vita associativa,

RISORSE ECONOMICHE E BILANCIO

ARTICOLO 24. Risorse economiche

1. L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività:

- a. dai contributi degli associati;
- b. da contributi di privati;
- c. da contributi dello Stato, di Enti o di Istituzioni Pubbliche finanziati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- d. da contributi di organismi nazionali e internazionali;
- e. da beni mobili ed immobili acquistati anche per effetto di liberalità e lasciti;
- f. da avanzi di gestione;
- g. da rimborsi derivati da convenzioni;
- h. da entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali come da DM del 25.05.95 n. 91 e dalle altre norme in materia di volontariato e/o associazionismo;

ARTICOLO 25. Esercizio sociale e bilancio

1. Gli esercizi dell'Associazione chiudono il 31 dicembre di ogni anno.
2. Il Bilancio Consuntivo deve rispettare le disposizioni di legge vigenti in materia di volontariato e associazionismo e dovrà essere approvato dall'Assemblea degli associati.
3. Il Bilancio consuntivo deve essere depositato presso la sede dell'Associazione dieci

MODIFICHE STATUTARIE E SCIoglIMENTO

ARTICOLO 26. Modifiche statutarie e scioglimento

1. Le proposte di modifica allo Statuto possono essere presentate dal Consiglio Direttivo. Le relative deliberazioni sono approvate dall'Assemblea straordinaria degli associati con voto favorevole della maggioranza degli intervenuti come previsto nell'articolo 11.

ARTICOLO 27. Scioglimento dell'Associazione

1. Lo scioglimento dell'Associazione viene deciso dall'Assemblea degli associati in sede straordinaria, che è validamente costituita con la presenza di almeno i 3/4 degli associati e delibera con la maggioranza prevista dalla legge (attualmente articolo 21, ultimo comma, del Codice Civile).
2. Nella delibera di scioglimento, l'Assemblea degli associati nomina tra gli associati

DISPOSIZIONI FINALI

ARTICOLO 28. Rinvio

1. Per tutto quanto non previsto nel presente Statuto o altrimenti stabilito, si fa rinvio alle leggi vigenti in materia e ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

4. Chiunque si trovasse in questa peculiare posizione ha l'obbligo di darne notizia all'AIC Onlus Toscana ed ai suoi organismi ed ha altresì l'obbligo di non partecipare alle discussioni e deliberazioni dell'Assemblea e/o del Consiglio Direttivo sui punti sui quali può essere, appunto, in conflitto di interesse.

TITOLO V

in cui non vi siano altri candidati che abbiano ottenuto voti, la carica vacante sarà ricoperta fino a conclusione del mandato da un collaboratore o referentonomato dal Consiglio Direttivo.

5. I coordinatori, nell'ambito della propria attività, possono essere coadiuvati da collaboratori e /o referenti comunali che potranno essere delegati a partecipare al Consiglio Direttivo, in deroga all'art. 12, comma 13.

TITOLO VI

coordinatori responsabili, i quali proporranno al Consiglio Direttivo la composizione scegliendone i membri tra gli appartenenti all'Associazione.

3. Il Consiglio Direttivo potrà autorizzare anche l'impiego di consulenti esterni.

riunisce i Consulenti Scientifici esperti in materia di celiachia e dermatite erpetiforme. La costituzione e il funzionamento del Comitato Scientifico sono stabiliti da apposito regolamento approvato dall'Assemblea degli associati.

3. Il Comitato Scientifico elegge al suo interno un Presidente che può partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo ed alle Assemblee degli associati.

promuovendo il confronto e la collaborazione con gli associati, le strutture e le commissioni di lavoro, i servizi e gli organi eletti dall'Assemblea.

TITOLO VII

■ i. da ogni altro bene divenuto di titolarità dell'Associazione stessa a qualunque titolo.

2. I versamenti effettuati all'Associazione sono a fondo perduto; in nessun caso e quindi nemmeno in caso di scioglimento dell'Associazione, né in caso di morte, di estinzione, di recesso o di esclusione dall'Associazione, può farsi luogo alla restituzione di quanto versato alla Associazione.

3. I versamenti non creano altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non creano quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare, né per successione a titolo universale.

4. I fondi vengono depositati presso l'Istituto stabilito dal Consiglio.

5. Ogni operazione finanziaria è disposta con firma del Presidente o di persona delegata.

6. L'Associazione raccoglie i mezzi finanziari, di cui al comma 1 del presente articolo e li amministra direttamente per il conseguimento dei fini sociali.

giorni prima della convocazione dell'Assemblea e può essere consultato da ogni associato.

4. Copia del bilancio può essere richiesta all'Associazione da ciascun associato.

5. All'Associazione sarà vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione nonché fondi o riserve di capitale durante la vita dell'Associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

TITOLO VIII

uno o più liquidatori stabilendone i poteri. In caso di scioglimento dell'Associazione, i beni della stessa, dopo il pagamento di tutti gli eventuali debiti saranno devoluti ad associazioni ed istituti aventi scopo analogo a quello contemplato nell'articolo 3 del presente Statuto, sempre in materia di assistenza socio-sanitaria e aventi fini non di lucro nel pieno rispetto e nel raccordo tra le disposizioni previste dal Codice Civile, dalla Legge quadro sul volontariato e dalla D.Lgs. n. 460 del 4 dicembre 1997.

TITOLO IX